

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 giugno 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2008, n. 4.

Testo unificato dei progetti di legge regionale n. 511, 345, 423, 427 - Gestione e promozione economica delle foreste..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2009, n. 5.

Abrogazione dell'art. 29 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (legge finanziaria per l'anno 2008) Pag. 16

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 45.

Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità «P.I.M.»)..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse)..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 48.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009..... Pag. 19

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 dicembre 2008, n. 0342/Pres.


Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2008, n. 0343/Pres.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres, concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano»..... Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2008, n. 0344/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria..... Pag. 28



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 1.

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)..... Pag. 36

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2008, n. 66.

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 dicembre 2008, n. **65/R**.

Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico Pag. 44

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica..... Pag. 47



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente.

(Pubblicata al suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e II del 29 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FIDEIUSSIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:

- a) la Regione, nei limiti previsti dall'art. 9;
- b) gli enti locali territoriali;
- c) gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunità montane;
- d) le società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico;
- e) i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 18/1984

1. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 18/1984 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale n. 13/1997 da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con:

- a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all'art. 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;
- b) contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.».

2. Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 18/1984, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1

sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorità d'ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico.

1-ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attività di verifica.».

Art. 3.

Modifica all'art. 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

1. Il comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativa all'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, è sostituito dal seguente:

«2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DELLE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE

Art. 4.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14

1. L'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Concessione acque minerali e di sorgente). — 1. Per l'anno 2007 è prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell'amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.

3. La quota del canone di cui al presente articolo, dovuta al comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie.

4. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la giunta regionale emana con proprio regolamento la disciplina dei canoni di imbottigliamento con la definizione:

- a) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere;
- b) della riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;
- c) della disciplina del canone di imbottigliamento in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali.».

2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione dell'anno 2007.



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 5.

Disciplina degli interventi per la razionale gestione delle risorse energetiche

1. Al fine di assicurare lo sviluppo di una politica energetica coerente alle esigenze della società, della tutela ambientale e della salute dei cittadini e di consentire il migliore utilizzo dei sostegni economici introdotti per ottenere una più razionale gestione delle risorse energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la giunta regionale adotta uno o più regolamenti per la disciplina delle procedure amministrative per la realizzazione dei relativi impianti, nonché per la definizione delle disposizioni necessarie a garantire la loro sostenibilità ambientale, sulla base dei seguenti principi:

a) compatibilità degli interventi con l'esigenza di garantire per le generazioni future l'integrità del patrimonio ambientale e in particolare delle risorse naturali;

b) conseguimento di una maggior efficienza energetica degli impianti e degli involucri edilizi, nonché la razionalizzazione dei consumi di energia;

c) significativo incremento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, graduato in funzione del loro impatto ambientale e sociale;

d) semplificazione delle procedure e contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Art. 6.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13

1. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria. Le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera k).».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 7.

Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque

1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 50,00 euro a 250,00 euro in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti, come definiti dai regolamenti regionali vigenti;

b) da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, o l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni;

c) da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;

d) da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;

e) da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro in caso di inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell'utenza;

f) da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste;

g) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, in caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o concessorio dell'autorità concedente.

2. Nei casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto.

3. Nel caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, l'autorità concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore è tenuto al pagamento, oltre che della sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera g), di una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità concedente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme dettate dai regolamenti regionali in materia di utilizzazione agronomica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione di cui al presente comma è ridotta ad un quinto.

5. In caso di costruzione di opere che consentono la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro.

Art. 8.

Temperamento del regime sanzionatorio

1. Nei casi di violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7, ad esclusione di quelle previste al comma 1, lettera g) che non diano luogo a danni irreversibili per l'ambiente, o per la salute pubblica, l'addetto al controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni violate.

2. Fermo restando l'obbligo del rispetto entro i tempi stabiliti delle prescrizioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, tale documento non costituisce atto di avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ed è trasmesso in copia all'autorità di controllo.

3. Decorso i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità di controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni e, ove accerti l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni, avvia il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle disposizioni violate.


4. Nelle fattispecie di cui al comma 1, qualora l'addetto al controllo accerti una violazione consistente nell'adempiimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, non si dà luogo all'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ove l'adempiimento sia intervenuto spontaneamente prima dell'accertamento.

Art. 9.

Pagamento in misura ridotta e aggiornamento delle sanzioni

1. In conformità all'art. 135, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), alle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 7 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'in-



dice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata ai sensi del comma 2 è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI STRUMENTALI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI

Art. 10.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36

1. L'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) come modificato dall'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Controllo atti*). — 1. Per l'esercizio delle attività regionali di programmazione, coordinamento e vigilanza giuridica, finanziaria e strategica, gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):

- a) gli atti di programmazione economico-sociale;
- b) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
- c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
- d) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente di cui all'art. 41 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (nuove norme in materia di aree protette «Parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di pre-parco, Zone di salvaguardia») da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
- e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione;
- f) i pareri rilasciati nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione di opere o interventi nell'area protetta.

2. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali. A tal fine gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle deliberazioni degli organi e delle determinazioni dirigenziali.

3. Sono sottoposti al controllo di legittimità, quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate almeno un quarto dei membri del consiglio direttivo:

- a) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, nei limiti delle illegittimità denunciate;
- b) gli atti ritenuti viziati di incompetenza o assunti in contrasto con gli atti fondamentali del consiglio direttivo.

4. La richiesta di controllo di cui al comma 3 sospende l'esecutività degli atti trasmessi.

5. Ove, a seguito dell'attività di controllo di cui al comma 3, siano riscontrati vizi di legittimità gli atti sono annullati con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

6. Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.

7. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione

possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 12/1990.»

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Art. 11.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24

1. La lettera e) del comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituita dalla seguente:

«c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;».

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24/2007

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2007 è sostituito dal seguente:

«1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'art. 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera c).».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2007 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiamato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'art. 2.».

Art. 13.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 24/2007

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/2007 è sostituita dalla seguente:

«a) per le violazioni dell'art. 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita.».


Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHI NATURALI

Art. 14.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale), come sostituita dall'art. 4 della legge regionale



20 novembre 2002, n. 28, ampliativa delle competenze dell'ARPA, è sostituita dalla seguente:

«a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell'ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;».

Art. 15.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 44/2000

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 44/2000, è sostituita dalla seguente:

«b) supporto geologico-tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 44/2000, è sostituita dalla seguente:

«c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico; definizione di criteri ed indirizzi per la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito e per la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica;».

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 44/2000, sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

b-ter) espressione dei pareri di cui all'art. 89 del decreto del presidente della regione n. 380/2001.».

Art. 16.

Competenze in merito ai pareri sugli elaborati geologici a corredo del piano regolatore generale

1. Il parere sugli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale e delle sue relative varianti, previsto all'art. 31-ter, comma 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo) in capo all'ARPA, è espresso dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, effettua la ricognizione:

a) delle funzioni attribuite alla competenza della Regione, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 44/2000, come modificato dall'art. 15 della presente legge, stabilendo la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle medesime;

b) del personale che svolge le funzioni di cui alla lettera a), distinguendo tra il personale regionale assegnato all'ARPA e il personale dipendente dell'ARPA;

c) delle risorse strumentali e finanziarie, ivi compresa la quota parte di finanziamento sostitutivo, attribuite all'ARPA per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a).

2. Dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni regionali cessa l'assegnazione funzionale all'ARPA del personale regionale di cui al comma 1. A tale personale, per lo svolgimento delle attività già esercitate presso l'ARPA, continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento, ivi compreso quello relativo ad incarichi afferenti all'area delle posizioni organizzative in atto, fino alla scadenza prevista per gli analoghi incarichi del personale regionale. Per il personale dirigenziale si applicano le norme di garanzia previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Al personale funzionalmente assegnato all'ARPA per lo svolgimento delle attività già svolte dalla soppressa Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione e di cui l'ARPA conserva la competenza per effetto dell'art. 3, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 60/1995, come modificato dall'art. 14 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale n. 28/2002.

4. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni, il personale dipendente dell'ARPA di cui al comma 1, lettera b), è assegnato alla Regione.

5. Transitoriamente, fino all'avvenuto trasferimento dall'ARPA alla Regione del personale addetto alla predisposizione dei pareri di cui all'art. 16, comma 1 tali pareri continuano ad essere espressi dall'ARPA.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Art. 18.

Modica all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») è inserito il seguente periodo:

«fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione.».

Art. 19.

Modica all'art. 7 della legge regionale n. 32/2008

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 32/2008 è inserito il seguente periodo:

«; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:


a) l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) sostituito dall'art. 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6;

b) l'art. 6 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 (disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica);

c) la lettera c) dell'art. 64 della legge regionale n. 44/2000;

d) gli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 28/2002;

e) l'art. 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, modificativo dell'art. 13 della legge regionale n. 22/1996;



f) l'art. 20 della legge regionale n. 4/2005 modificativo dell'art. 8 della legge regionale n. 36/1992;

g) l'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, sostitutivo dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2006;

h) l'art. 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, relativo all'applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 22/2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 gennaio 2009

BRESSO

09R0152

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2008, n. 4.

Testo unificato dei progetti di legge regionale n. 511, 345, 423, 427 - Gestione e promozione economica delle foreste.

(Pubblicata nel 3° Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 12 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Principi

1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, considera le foreste come bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.

2. Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali e per la tutela della biodiversità.

3. Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e leale collaborazione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

4. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti

climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:

a) promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste;

b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;

c) sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;

d) promuovere l'impiego del legno come materia prima rinnovabile;

e) incentivare la gestione associata delle foreste;

f) migliorare le condizioni socio-economiche delle aree rurali;

g) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali;

h) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia;

i) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.

Art. 3.

Bosco e foresta

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione è adottata la definizione di bosco di cui all'art. 2, commi 1, 3 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Sono inoltre considerati bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale e l'arboricoltura da legno.

3. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.

4. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.

Art. 4.

Arboricoltura da legno

1. Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo culturale ed eseguita su terreni non boscati.

Art. 5.

Vivaistica forestale


1. Per vivaistica forestale si intendono le seguenti attività: la raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio.

Art. 6.

Interventi selvicolturali e tagli colturali

1. Sono definite interventi selvicolturali le operazioni in bosco previste dal regolamento forestale al termine delle quali l'uso del suolo è forestale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono equiparati ai tagli colturali di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).



Art. 7.

Viabilità silvo-pastorale e vie di esbosco

1. La viabilità silvo-pastorale è costituita dalle strade e dalle piste al servizio di boschi e alpeggi percorribili con mezzi motorizzati per i seguenti scopi:

- a) accesso ai luoghi di lavoro e trasporto di prodotti, materiali, persone e cose connessi alle proprietà e alle attività silvo-pastorali;
- b) attività antincendio, di vigilanza, di soccorso, attività professionali didattiche e scientifiche e altri compiti di interesse pubblico.

2. Le vie di esbosco sono tracciati temporanei connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale o alla viabilità ordinaria. La loro realizzazione non costituisce trasformazione d'uso del suolo.

3. In base alle loro caratteristiche le vie di esbosco si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a) linee per l'esbosco via cavo, consistenti in tracciati ricavati nel soprassuolo e idonei al passaggio dei carichi sospesi;
- b) linee di esbosco per gravità, consistenti in tracciati naturali o artificiali destinati all'avvallamento del legname;
- c) vie di esbosco per mezzi meccanici, realizzate con limitati movimenti di terra tramite l'apertura di semplici tracciati nel soprassuolo, senza apporto di materiale inerte, da chiudersi dopo l'esbosco.

4. Il regolamento forestale definisce le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.

5. Il transito per le attività di cui al comma 1 è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Capo II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN CAMPO FORESTALE

Art. 8.

Pianificazione forestale

1. La pianificazione ha come presupposto fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici, ed è rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali, delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali.

2. Le foreste sono sottoposte a una pianificazione articolata sui seguenti livelli:

- a) regionale, mediante il piano forestale regionale;
- b) territoriale, mediante il piano forestale territoriale;
- c) aziendale, mediante il piano forestale aziendale.

Art. 9.

Piano forestale regionale

1. Il piano forestale regionale rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 e in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validità.

2. Costituiscono parte essenziale del piano forestale regionale:

- a) la relazione, l'inventario e la cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;
- b) le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;
- c) l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale territoriale;
- d) le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, approva il piano forestale regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il piano forestale regionale ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.

Art. 10.

Piano forestale territoriale

1. Il piano forestale territoriale è finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali individuate a norma dell'art. 9, comma 2, lettera c), sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale. Il piano forestale territoriale determina le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli.

2. Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree, predispongono e adottano il piano forestale territoriale sulla base delle norme tecnico-procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del piano forestale regionale. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.

3. La Giunta regionale approva il piano forestale territoriale entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del piano forestale regionale e del rispetto delle norme tecniche di cui al comma 2.

4. Per la redazione dei piani forestali territoriali, nel caso di inadempienza da parte delle comunità montane o delle province e trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione delle norme tecnico-procedurali di cui al comma 2, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

5. I piani forestali territoriali sono sottoposti ad aggiornamento almeno ogni quindici anni.

Art. 11.

Piano forestale aziendale

1. Il piano forestale aziendale rappresenta lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse.

2. Il piano forestale aziendale è redatto, su iniziativa della proprietà o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in conformità alle previsioni dei piani forestali territoriali per le aree forestali di riferimento.

3. Il piano forestale aziendale è trasmesso alla Giunta regionale, anche tramite gli sportelli forestali, unitamente a eventuali progetti riferiti a opere o infrastrutture connesse all'attuazione degli interventi selvicolturali programmati.

4. La Giunta regionale approva il piano forestale aziendale sulla base delle procedure stabilite dal regolamento forestale e previa verifica della sua conformità agli elementi di cui al comma 2. Se sono necessari ulteriori atti di assenso la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi.

5. L'approvazione del piano forestale aziendale da parte della Giunta regionale costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso piano. La realizzazione di tali interventi è soggetta a comunicazione.

6. Il piano forestale aziendale ha una validità massima di quindici anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.



Art. 12.

Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000

1. La gestione delle superfici boscate nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è normata nell'ambito degli strumenti di pianificazione di cui queste sono dotate. In assenza di strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici per queste aree e in presenza di superfici boscate significative, i soggetti gestori possono predisporre piani forestali aziendali da sottoporre alle procedure di approvazione di cui all'art. 11, costituenti stralcio del piano di gestione del sito o dell'area protetta.

2. I piani forestali aziendali che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000, ne recepiscono gli strumenti specifici di gestione forestale. In assenza di tali strumenti di gestione forestale, i piani forestali aziendali assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti e sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

3. I piani forestali territoriali, in fase di redazione, recepiscono gli strumenti di pianificazione riferiti alle aree protette e ai siti della rete Natura 2000. Alla redazione dei piani forestali territoriali che includono, in tutto o in parte, aree protette o siti della rete Natura 2000, partecipa un rappresentante tecnico nominato dalla direzione regionale competente in materia di pianificazione delle aree protette o, per i parchi nazionali, dall'ente gestore.

Capo III

GESTIONE

Sezione I

DISCIPLINA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 13.

Regolamento forestale

1. Il regolamento forestale costituisce norma di riferimento in materia forestale e in particolare:

a) definisce gli interventi selvicolturali di cui all'art. 6 e stabilisce le norme per la loro esecuzione secondo i principi della selvicoltura naturalistica;

b) stabilisce le modalità di gestione dei boschi in situazioni speciali, comprendenti le foreste di protezione, i boschi localizzati lungo i corpi idrici o interessati da reti tecnologiche, i rimboschimenti, i boschi da seme;

c)-bis stabilisce le modalità e le procedure di gestione dei boschi situati in aree protette o siti della rete Natura 2000, comprese le misure di conservazione degli habitat forestali di interesse comunitario, e i casi in cui non si rende necessaria la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

d) indica le norme per la conservazione della biodiversità in ambiente forestale;

e) stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 14 e relativi limiti;

f) determina le modalità per l'assegno e la stima dei lotti boschivi e per l'istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;

g) individua i requisiti professionali che gli operatori devono possedere per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità;

h) stabilisce gli adempimenti per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;

i) indica le modalità di gestione dei castagneti da frutto e delle tartufaie controllate;

j) definisce le misure per la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco;

k) definisce le modalità e le procedure per la realizzazione e la gestione degli impianti di arboricoltura da legno;

l) stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco;

m) stabilisce le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

n) disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale stesso;

o) fissa, con cadenza quinquennale, i valori economici utilizzati per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 36, comma 1, lettere b), c) ed e).

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento forestale.

Art. 14.

Procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali

1. La realizzazione degli interventi selvicolturali, nei casi stabiliti dal regolamento forestale in considerazione della loro natura ed entità, è soggetta a uno dei seguenti adempimenti:

a) comunicazione semplice;

b) comunicazione corredata da relazione tecnica;

c) autorizzazione regionale.

Art. 15.

Sportelli, forestali

1. Presso gli uffici regionali territoriali competenti in materia forestale sono costituiti gli sportelli forestali, al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico.

2. Gli sportelli forestali possono essere altresì istituiti mediante convenzione, presso le province, le comunità montane singole o associate, i comandi provinciali e di stazione del Corpo forestale dello Stato o presso altri soggetti istituzionali.

3. Gli sportelli forestali costituiscono un punto d'accesso ai servizi informativi forestali, forniscono chiarimenti tecnico-amministrativi in materia, distribuiscono la modulistica e ricevono la documentazione riferita alle procedure di cui all'art. 14, fornendo indicazioni in merito all'esito delle istanze presentate.

4. Agli sportelli forestali possono essere affidate altre funzioni di carattere tecnico-amministrativo, in relazione al loro ruolo istituzionale e alle professionalità di cui sono dotati, sulla base della convenzione di cui al comma 2.

Sezione II

PATRIMONIO SILVO-PASTORALE REGIONALE


Art. 16.

Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale

1. Il patrimonio silvo-pastorale della Regione è costituito dai terreni forestali e pastorali, e dalle infrastrutture a essi connesse, di proprietà regionale.

2. Il patrimonio silvo-pastorale regionale, condotto secondo le regole della gestione attiva e sostenibile, è utilizzato per finalità di:

a) promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate;



b) ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale;

c) salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

d) promozione delle attività economiche locali nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse.

3. La gestione del patrimonio silvo-pastorale regionale può essere concessa a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2.

Sezione III

PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA

Art. 17.

Iniziativa per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale

1. In coerenza con i principi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, la Regione promuove interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.

2. Per ragioni di pubblica utilità e urgenza, quali la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico, caduta valanghe e incendio boschivo, e per motivi fitosanitari, la Giunta regionale, in coerenza con la pianificazione forestale, approva piani d'intervento straordinari, anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 227/2001 e degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) aventi ad oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle potenzialità protettive e ambientali e la creazione delle premesse per la sua valorizzazione economica.

3. La Giunta regionale, per le urgenti ragioni di cui al comma 2, può provvedere all'occupazione temporanea di aree ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 18.

Forme di gestione forestale associata

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2, la Regione promuove la gestione attiva, coordinata e organica del patrimonio forestale pubblico e privato.

2. La Regione favorisce e incentiva la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata, anche basate su contratti legittimamente previsti dalla normativa vigente, che assicurano la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali, riconoscendo, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale previsti dall'art. 9, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

3. Le forme di gestione di cui al comma 2 assolvono a compiti di gestione delle superfici forestali dal punto di vista economico e ambientale, comprese le attività di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza. A tali forme di gestione competono, inoltre, l'attuazione dei piani straordinari d'intervento di cui all'art. 17, comma 2, nonché lo svolgimento di eventuali altre attività loro attribuite in convenzione dalla Regione o dagli enti locali.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 2 sulla base dei seguenti elementi prioritari:

a) sviluppo dell'uso multifunzionale delle foreste, anche tramite progetti di filiera;

b) sostenibilità economica delle attività dimostrata attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione strategica e finanziaria;

c) possesso di certificazione forestale.

5. Per accedere agli incentivi previsti dal comma 2, le forme di gestione devono avere finalità coerenti con le finalità della presente legge. La coerenza è valutata dal competente ufficio regionale prima dell'assegnazione dell'incentivo.

6. Le cooperative e le imprese forestali, iscritte all'albo regionale delle imprese che effettuano utilizzazioni a titolo principale, con sede legale e operativa sul territorio della comunità montana, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

7. Nel caso in cui all'interno di un ambito territoriale forestale gestito o da gestire, a qualsiasi titolo, in forma associata, si trovino interclusi uno o più terreni dei quali sia impossibile individuare la titolarità, il cui abbandono comprometta un'ottimale gestione forestale, ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario sia individuato ma irreperibile, il legale rappresentante della forma associativa ha facoltà di chiederne al comune la gestione provvisoria. Quando si tratti di forma associativa in via di costituzione, la richiesta è presentata da un soggetto delegato dai costituenti.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il comune, valutata la congruità dell'ambito forestale interessato, procede all'affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della richiesta di gestione provvisoria, trasmettendola contestualmente alla Regione per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

9. Trascorso il termine di cui al comma 8, in mancanza di opposizione al comune da parte del proprietario interessato, il comune autorizza la forma associativa a gestire il terreno per un periodo non superiore a quattro anni. Resta comunque ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.

10. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa, la procedura prevista dal comma 8 viene rinnovata e può essere autorizzata la proroga della gestione provvisoria ai sensi del comma 9.

11. I titolari della gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale gli utili spettanti ai proprietari indeterminabili o irreperibili. Sono altresì tenuti a restituire la disponibilità del terreno al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e a corrispondere allo stesso gli eventuali utili già accantonati.

Capo IV

TUTELA DEL TERRITORIO E DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Sezione I

TUTELA DELLE SUPERFICI FORESTALI DALLE TRASFORMAZIONI

Art. 19.

Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso

1. Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'art. 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, sotto forma di autorizzazione integrata per i boschi gravati anche da vincolo idrogeologico.

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della legge regionale n. 45/1989.

5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.



6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La compensazione di cui al comma 6 non è dovuta per superfici inferiori ai 500 metri quadrati o per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purché coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.

8. La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

10. Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:

- a) governo, composizione e struttura del bosco;
- b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;
- c) ubicazione;
- d) vincoli;
- e) tipologia e reversibilità della trasformazione.

11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.

Sezione II

TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Art. 20.

Divieti e deroghe

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 227/2001 sono vietati:

a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino nero, salici e pioppi;

b) il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

2. La Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al comma 1:

a) all'atto dell'approvazione dei piani forestali aziendali se giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali;

b) con singolo atto deliberativo per ragioni di pubblica incolumità, salvaguardia e conservazione degli ecosistemi o particolari motivi di interesse pubblico.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), eseguiti in violazione del divieto, non modificano la destinazione forestale delle superfici interessate.

Art. 21.

Difesa dalle avversità

1. La Regione sostiene la prevenzione e la difesa fitosanitaria finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema forestale, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo, moni-

torando lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta.

2. La Regione promuove ricerche e indagini sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, nonché sui danni derivanti da avversità biotiche ed abiotiche; divulga le conoscenze utili alla prevenzione; promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti e delle piantagioni, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.

3. La difesa fitosanitaria in foresta viene condotta ricorrendo a metodi selvicolturali e metodi di lotta biologica o integrata, secondo quanto disposto dal regolamento forestale.

4. La Giunta regionale, direttamente o per il tramite degli enti locali, in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, può eseguire in economia interventi di difesa fitosanitaria o di ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate.

Sezione III

TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE E PRODUZIONE VIVAISTICA FORESTALE

Art. 22.

Tutela della biodiversità

1. La Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

2. Allo scopo di cui al comma 1 la Giunta regionale:

a) provvede all'individuazione e alla caratterizzazione dei popolamenti vegetali, naturali o artificiali, in grado di fornire materiale di moltiplicazione o di propagazione delle specie arboree e arbustive autoctone;

b) promuove la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati;

c) disciplina e promuove la certificazione della provenienza e della qualità colturale del materiale di propagazione forestale.

Art. 23.

Attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

1. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 27, comma 4, dello Statuto, un regolamento attuativo per il recepimento della direttiva 99/105/CE.

2. Sulla base dei criteri della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, il regolamento di cui al comma 1 definisce inoltre:

a) le metodologie per la redazione di specifici piani forestali aziendali per i popolamenti da seme e per la stipula di accordi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione;

b) le modalità per l'individuazione delle provenienze idonee per gli impianti nelle diverse zone del territorio regionale;

c) i sistemi per l'individuazione di requisiti supplementari per il materiale di propagazione, con particolare riguardo agli standard qualitativi, sia biometrici che fisiologici;

d) le modalità con cui operano i centri di cui all'art. 24.



Art. 24.

Centri regionali per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e per la castanicoltura

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 sono istituiti il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e il Centro regionale per la castanicoltura.

2. L'attività del Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale è finalizzata:

a) alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, di provenienza certificata, per l'arboricoltura da legno, l'imboschimento, il rimboschimento, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale;

b) all'educazione e alla didattica ambientale, alla sperimentazione e divulgazione sulle tematiche della biodiversità vegetale e forestale, della vivaistica forestale, della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno.

3. L'attività del Centro regionale per la castanicoltura è finalizzata alla conservazione, alla pre-moltiplicazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e del legno.

Capo V

PROMOZIONE E SVILUPPO

Sezione I

INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 25.

Azioni di sviluppo dei prodotti forestali

1. La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio forestale. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte:

a) al miglioramento del patrimonio boschivo con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della loro attitudine protettiva e ambientale;

b) all'incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno, nelle aree a scarsa copertura boscata, in particolare di pianura;

c) allo sviluppo della filiera del legname di pregio proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;

d) allo sviluppo della filiera legno-energia, promuovendo la raccolta e il consumo delle biomasse legnose locali;

e) allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali;

f) al miglioramento, alla razionalizzazione e alla realizzazione di infrastrutture a servizio delle foreste;

g) all'assistenza tecnica nella progettazione e nella realizzazione degli interventi forestali.

2. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le foreste e il legno e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale, definisce annualmente le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati mediante procedure a bando o sostenendo direttamente singole iniziative di enti locali realizzate anche per il tramite di forme di gestione associata o con le modalità di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nella concessione degli aiuti da parte della Regione Piemonte, per attività e interventi di gestione forestale, viene data priorità ai consorzi e alle altre forme di gestione forestale associata di cui all'art. 18.

Art. 26.

Iniziative di sviluppo territoriali e provinciali

1. Le comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, definiscono le scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 25 nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), da ultimo modificati dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19.

2. Per la definizione delle priorità di cui al comma 1, oltre che per coordinare gli altri interventi programmati sul proprio territorio, le province predispongono un programma provinciale di sviluppo per il settore forestale, individuando anche, di concerto con le comunità montane, le infrastrutture e gli interventi che superano i confini della singola comunità.

3. I programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale hanno validità triennale e sono elaborati in conformità alle indicazioni metodologiche definite dalla Giunta regionale.

Art. 27.

Fondo regionale di sviluppo forestale

1. Allo scopo di finanziare gli interventi di promozione previsti dalla presente legge e sostenuti dalla Regione, dalle autonomie locali e da soggetti privati, è istituito il fondo regionale di sviluppo forestale.

Sezione II

INIZIATIVE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE

Art. 28.

Attività di ricerca e sperimentazione

1. La Regione sostiene le attività di ricerca e sperimentazione in materia di sviluppo forestale.

2. Le modalità e le priorità per il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione in materia di sviluppo forestale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Attività di divulgazione e informazione

1. Al fine di accrescere la coscienza dei cittadini sul valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle fonti energetiche rinnovabili, la Regione promuove iniziative di divulgazione, informazione ed educazione, rivolte in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Sezione III

INIZIATIVE A FAVORE DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI, DELLE IMPRESE E DEL MERCATO


Art. 30.

Formazione professionale e aggiornamento tecnico

1. La Regione promuove la formazione professionale in campo forestale sostenendo, in particolare, i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte.

2. La Regione può sostenere inoltre specifiche attività di specializzazione post-universitaria finalizzata alla ricerca e all'innovazione nel settore forestale.

3. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno, definisce le modalità di attivazione della formazione di cui ai commi 1 e 2.



Art. 31.

Albo delle imprese forestali del Piemonte

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 227/2001, è istituito l'albo delle imprese forestali del Piemonte.

2. Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 227/2001.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, sospensione e decadenza.

4. I requisiti di iscrizione e le cause di sospensione e decadenza sono stabiliti tenendo conto:

a) dell'esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali;

b) dell'eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;

c) della presenza delle situazioni ostative previste dall'art. 3, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).

Art. 32.

Certificazione forestale

1. La Regione promuove l'introduzione di strumenti di certificazione della gestione forestale sostenibile, favorisce l'adozione di sistemi di certificazione e di standard di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, di ecolabelling e le iniziative di comunicazione e informazione ad esse correlate.

Capo VI

ORGANISMI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 33.

Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno

1. È istituito il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno.

2. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno:

a) è organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale regionale, con particolare riferimento alla pianificazione, alla selvicoltura, arboricoltura da legno, pioppicoltura, vivaistica forestale, tartuficoltura, trasformazione e commercio dei prodotti forestali, formazione professionale, sistemazioni idraulico forestali, ingegneria naturalistica, alpicoltura, prevenzione dagli incendi boschivi e dalle altre avversità biotiche e abiotiche;

b) assolve ai compiti del comitato regionale per il pioppo, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2002, in attuazione della legge 3 dicembre 1962, n. 1799 (Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione);

c) assicura il raccordo con la commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 386/2003 relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

3. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno è composto da:

a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di cui uno con funzioni di segretario;

b) un rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente;

c) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura;

d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;

e) un rappresentante delle associazioni agricole;

f) un rappresentante delle imprese forestali;

g) un rappresentante degli artigiani del legno;

h) un rappresentante degli industriali del legno;

i) un rappresentante degli Ordini professionali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte;

j) un rappresentante dei consorzi di gestione forestale e delle altre forme associative di gestione;

k) un rappresentante dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei siti della rete Natura 2000;

l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale facenti parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Possono altresì far parte del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, designato dal Comando regionale per il Piemonte;

b) un rappresentante del corso di laurea in scienze forestali e ambientali della facoltà di agraria dell'Università degli studi Piemontesi.

5. I membri del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione, rimangono in carica tre anni e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

6. Il Comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.

7. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno è a titolo gratuito.

Art. 34.

Sistema informativo forestale regionale

1. Al fine di coordinare e monitorare le attività connesse alla pianificazione e alla gestione forestale, rendere efficace e omogenea a livello regionale la gestione dei dati inventariali e statistici, e consentire l'accessibilità delle informazioni, la Regione realizza il sistema informativo forestale regionale, di cui si avvale per le proprie attività istituzionali.

2. Il sistema informativo forestale regionale è integrato nel sistema informativo regionale del quale condivide strutture ed infrastrutture tecnologiche, ed utilizza i dati regionali disponibili, garantendo sinergie gestionali e organizzative a tutti gli operatori ed enti del settore.

Capo VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 35.

Vigilanza


1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale, sono esercitate:

a) dal personale regionale incaricato che, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite, assume il ruolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

b) dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze a esso attribuite dall'art. 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;

c) dalle guardie provinciali;

d) dal personale di vigilanza delle aree protette e dal personale dei consorzi forestali cui la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, limitatamente al territorio di competenza.



Art. 36.
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

a) da 50,00 euro a 500,00 euro per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;

b) da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;

c) da una a cinque volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;

d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'art. 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) del presente articolo è raddoppiato;

e) da due a dieci volte il valore delle piante sradicate, tagliate o danneggiate per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;

f) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

g) da 5,00 euro a 50,00 euro a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

h) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

i) da 300,00 euro a 3.000,00 euro per l'uso illecito del martello forestale;

j) da 100,00 euro a 300,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie trasformata, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa;

k) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale.

2. Per le violazioni connesse all'attività vivaistica forestale, si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 386/2003.

3. Per le violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

4. Tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui le violazioni siano commesse all'interno dei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.

5. Il pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettere a) e j) non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria. Se l'autorizzazione non può essere rilasciata, e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine l'ente tenuto al rilascio dell'autorizzazione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, il medesimo ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo VIII

NORME FINALI

Art. 37.

Modifiche agli articoli 1 e 11 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 45/1989, è sostituita dalla seguente:

«c) per `modificazione d'uso del suolo si intende ogni intervento che, pur non alterando l'originaria destinazione del terreno, comporti una modifica dell'assetto idrogeologico del territorio;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 45/1989 è sostituita dalla seguente:

«b) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di sistemazione di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico-forestale;».

Art. 38.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte) è inserita la seguente:

«b-bis) Assessore alle foreste o suo delegato.».

Art. 39.

Modifica all'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è inserita la seguente:

«b-bis) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali.».

Art. 40.

Deroghe

1. L'art. 9 della legge regionale n. 45/1989 non si applica nel caso in cui la superficie da modificare o trasformare sia forestale.

2. Gli articoli 64, comma 1, lettera a), e 65 comma 1, lettera a), della legge regionale n. 44/2000 non si applicano nel caso in cui la superficie sottoposta a vincolo idrogeologico sia forestale.

Sezione II

NORME SOSPENSIVE E VALUTATIVE

Art. 41.

Notifica all'Unione europea

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad esclusione degli aiuti in regime «*de minimis*».



Art. 42.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della legge in materia forestale, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti in merito alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.

2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene, in particolare, risposte documentate in ordine ai seguenti quesiti:

a) in quali termini l'introduzione del sistema di pianificazione a livello regionale e territoriale ha favorito la valorizzazione, la tutela e la ricostituzione del patrimonio forestale;

b) in quali termini l'attività posta in essere dagli sportelli forestali ha contribuito alla diffusione delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio forestale sul territorio;

c) in quali termini la scelta di istituire i consorzi di gestione forestale ha incentivato la promozione delle attività economiche locali e ha favorito il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2;

d) in quali termini la promozione della formazione professionale ha favorito la crescita delle imprese e la professionalità degli addetti forestali.

3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Sezione III

NORME TRANSITORIE, ABROGATIVE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 43.

Norma transitoria

1. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19, comma 3, si applicano alle domande presentate dopo la pubblicazione del provvedimento previsto dalla stessa disposizione.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti.

3. Restano validi fino allo loro scadenza i piani e i programmi adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera *a)* del quinto comma dell'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50;

b) l'art. 23 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), modificato dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 e dall'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24;

c) l'art. 25 della legge regionale n. 63/1978, come modificato dall'art. 4, comma 12 della legge regionale n. 33/1980;

d) i commi 1 e 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1980, modificativi degli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 63/1978;

e) l'art. 4 della legge regionale n. 24/1984, modificativo dell'art. 23 della legge regionale n. 63/1978;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, nonché i titoli III, IV, V della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale);

g) le lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 45/1989;

h) i commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette «Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia»).

2. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 69 della legge regionale n. 56/1977, le parole: «di boschi», sono soppresse.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate.

Art. 45.

Utilizzo dei proventi

1. I fondi derivati dalle compensazioni ambientali di cui all'art. 19, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 36 e i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio forestale regionale, confluiscono nel Fondo regionale di sviluppo forestale e sono impiegati per la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e collina, per la creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare in aree di pianura, e per interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico e ambientale in aree sensibili, in considerazione delle indicazioni contenute nei programmi pluriennali di sviluppo forestale di cui all'art. 26.

Art. 46.

Norma finanziaria

1. Per la dotazione del fondo di cui all'art. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa complessiva di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14161, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2010-2011, stimati in 40 milioni di euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 36 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB0902.

Art. 47.

Norme finali

1. Le sanzioni di cui all'art. 36, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento forestale.

2. Le sanzioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera *g)* trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* regionale del provvedimento della Giunta regionale che definisce le caratteristiche tecniche costruttive della viabilità silvo-pastorale e delle vie di esbosco.

3. Le sanzioni di cui all'art. 36, comma 1 lettera *j)* trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* regionale del provvedimento della Giunta regionale che definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19, comma 2.

4. Cessano di avere applicazione, dall'entrata in vigore del regolamento forestale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per le province del Piemonte di cui al regio decreto n. 3267/1923.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 10 febbraio 2009

BRESSO

09R0267



LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2009, n. 5.

Abrogazione dell'art. 29 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (legge finanziaria per l'anno 2008).

(Pubblicato nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 13 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione dell'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12

1. L'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, che ha introdotto una modifica al piano di tutela delle acque, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 vige nuovamente la lettera *d*) dell'art. 23 delle norme del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 117 - 10731. Successive modificazioni alla citata lettera *d*) sono apportate con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47, comma, 2 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 11 febbraio 2009

p. BRESSO

Il vice Presidente : PEVERARO

090R0268

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 45.

Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità «P.I.M.»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 24 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 16/2008 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g) l'installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e da rimuovere al termine della campagna di misurazione.».

2. La lettera *e*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«e) interventi relativi all'installazione di:

1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;

2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a quella della copertura;

3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 m..

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), della l.r. n. 22/2007.

I parametri ed i requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali.».

3. Al comma 6 le parole: «ANI-MA o» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 23 della l.r. n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:


a) alla lettera *b*) le parole: «non comportanti modifiche esterne dell'edificio, salvo quelle» sono sostituite dalle seguenti: «anche comportanti modifiche all'esterno dell'edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese quelle»;

b) alla lettera *c*) le parole: «non comportanti modifiche esterne all'edificio, salvo quelle consentite dalla lettera *b*) e» sono sostituite dalle seguenti: «comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese»;

c) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all'art. 28 nonché, purché conformi a quanto previsto nell'articolo 29, comma 9, la realizzazione degli impianti di seguito specificati:

1) pannelli solari termici da 20 a 100 mq.;



- 2) impianti fotovoltaici fino a 20 Kw;
- 3) impianti eolici fino a 60 Kw;
- 4) impianti idraulici fino a 100 Kw;
- 5) impianti a biomasse fino a 200 Kw.

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. n. 22/2007.

I parametri e le dimensioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali.»

Art. 3.

Modifica all'articolo 29 della l.r. n. 16/2008

1. Al comma 9 dell'articolo 29 della l.r. n. 16/2008 le parole: «nel regolamento regionale di cui all'art. 2 della l.r. n. 22/2007» sono sostituite dalle seguenti: «nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione competente».

Art. 4.

Modifica all'articolo 38 della l.r. n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. n. 16/2008 dopo le parole: «di nuova costruzione» sono aggiunte le seguenti: «rilevanti in termini di carico urbanistico in quanto comportanti creazione di nuova superficie agibile».

Art. 5.

Modifica all'articolo 39 della l.r. n. 16/2008

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. n. 16/2008 le parole: «che non comportino un incremento del carico urbanistico come definito all'art. 38» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano rilevanti in termini di carico urbanistico o di suo incremento ai sensi dell'articolo 38, comma 1».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 43 della l.r. n. 16/2008

1. Al comma 4 dell'art. 43 della l.r. n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «istanza di sanatoria» sono sostituite dalle seguenti: «istanza di accertamento di conformità»;

b) dopo le parole: «Agenzia del territorio» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a DIA onerosa ai sensi dell'art. 38»;

c) le parole: «permesso in sanatoria» sono sostituite dalle seguenti: «titolo in sanatoria».

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Sulla richiesta di accertamento di conformità il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio rifiuto impugnabile ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.»

3. Al comma 7 le parole: «istanza di sanatoria» sono sostituite dalle seguenti: «istanza di accertamento di conformità».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. n. 16/2008

1. L'art. 48 della l.r. n. 16/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima dello settembre 1967). — 1. Le opere in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale

data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all'articolo 22, comma 2, purché già accatastate all'epoca di loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità, sono regolarizzabili, sotto il profilo amministrativo, mediante invio al Comune, da parte del proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare, di comunicazione corredata da relazione descrittiva delle opere realizzate e da dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità.

2. Ove le opere in difformità di cui al comma 1 concretino variazioni non già accatastate all'epoca della loro realizzazione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità sono regolarizzabili mediante invio al Comune di comunicazione di cui all'art. 22, comma 3, lettere a), b) e c), preceduta dal versamento della somma di euro 516,00.

3. Ove le opere in difformità di cui al comma 2 concretino variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare fino alla soglia di 10 metri quadrati, la somma da corrispondere è pari a euro 5.164,00. Ove le variazioni in aumento siano di entità superiore e sino alla soglia di 20 metri quadrati la somma da corrispondere è pari a euro 10.328,00. Nel caso di variazioni di maggiore estensione la somma da corrispondere è preventivamente determinata dal Comune, su richiesta dell'interessato, tra un minimo di euro 15.492,00 ed un massimo di euro 46.476,00, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali della porzione interessata.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione e la attestazione di versamento di cui ai commi 2 e 3, ove richiesto, certifica l'avvenuta presentazione.

5. Ove le opere di cui ai commi 1, 2 e 3 risultino realizzate in aree od edifici già soggetti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) in violazione dell'articolo 7 della medesima legge, sotto il profilo amministrativo il Comune, in applicazione dell'articolo 15 della stessa legge, impone il pagamento di una sanzione pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.»

Art. 8.

Modifiche all'articolo 89 della l.r. n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 89 della l.r. n. 16/2008 l'elencazione degli articoli: «45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52» è sostituita dalla seguente: «44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51».

2. Alla lettera f) del comma 2 il numero: «2» è sostituito dal seguente: «3».

Art. 9.

Modifica alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità «P.I.M.»)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 25/2008 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti i finanziamenti degli interventi inseriti nei P.I.M. sono definiti con criteri di perequazione individuati con il provvedimento di cui all'art. 4, ad eccezione di quanto previsto alla lettera e) del comma 1.»

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2008

BURLANDO

09R0190



LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziativa e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 24 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziativa e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse)

1. Al comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 14/1996 le parole: «A decorrere dal 1997» sono soppresse e le parole: «entro il 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre».

2. Al comma 4 dell'art. 2 della l.r. n. 14/1996 le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2008

BURLANDO

09R0191

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 24 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 5/2006, dopo le parole: «in Liguria» sono aggiunte le seguenti: «e delle Associazioni di volontari donatori di sangue che hanno sede e gestiscono unità di raccolta nel territorio regionale».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 5/2006

1. Al comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 5/2006 dopo le parole: «trasporto ammalati» sono inserite le seguenti: «e alle Associazioni di volontari donatori di sangue».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 2008, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 10.205 «Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2008

BURLANDO

09R0192



LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 48.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009.

(Pubblicata nel S.S. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 24 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

(*Omissis*).

09R0193

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 dicembre 2008, n. 0342/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Pubblicato nel 1°suppl. ord. n. 29 al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856, e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2892;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2756, con la quale è stato approvato il nuovo aggiornamento del sopra citato Programma triennale;

Considerato che il nuovo aggiornamento del sopra citato Programma triennale ha dettato le linee guida per una complessiva rimodulazione delle politiche attive del lavoro regionali, al fine di mirare specificamente gli interventi alla promozione dell'occupazione di quelle categorie di soggetti che, in base ai dati emersi dall'osservazione del mercato del lavoro regionale, risultano incontrare maggiore difficoltà nell'inserimento o reinserimento lavorativo;

Ritenuto pertanto di dare attuazione agli articoli da 30 a 33 della legge regionale n. 18/2005 con un nuovo Regolamento conforme alle sopra richiamate linee guida;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 14 novembre 2008 e del 27 ottobre 2008 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n. 2468, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», di seguito Regolamento;

Sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 3 dicembre 2008 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 10 dicembre 2008 ha esaminato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005 il Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2757, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Capo I

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione degli articoli 30, 31, 32 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per:

- l'assunzione con contratti a tempo indeterminato, anche parziale;
- l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative;
- lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

2. Il presente regolamento stabilisce altresì, in applicazione dell'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/2005, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.



Art. 2.

Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai seguenti soggetti:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli-Venezia Giulia;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

e) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

f) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

g) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;

h) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

i) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

3. Per beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), i soggetti da assumere devono, alla data di presentazione della domanda di contributo, soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) appartenere ad una delle seguenti categorie:

1) disoccupati da almeno 18 mesi;

2) donne disoccupate che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

3) disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

4) soggetti a rischio di disoccupazione;

b) essere cittadini italiani o di paesi membri dell'Unione europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

4. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:

a) per disoccupati, coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per soggetti a rischio di disoccupazione, esclusivamente coloro che siano stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa.

5. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;

c) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee);

e) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

6. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), gli inserimenti lavorativi dei soggetti di cui al comma 3 in qualità di soci lavoratori di cooperative.

7. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, per essere ammissibili a contributo ai sensi del comma 6, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui al comma 2.

Art. 3.

Incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Per beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), le imprese devono:

a) essere state costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3;

b) soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), f), h) e i);

c) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.



3. L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.

4. Possono beneficiare degli incentivi anche i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), f), h) e i).

5. Ai fini del presente regolamento per partecipazione prevalente si intende una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale.

6. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno soddisfi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, il contributo può essere concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore avente i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, sia pari al 50 per cento del capitale sociale.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dell'incentivo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c) sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:

- a) macchinari e attrezzature;
- b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
- c) macchine per ufficio e programmi informatici;
- d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
- e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti;
- f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

- a) per le imprese, anche se cooperative, nel Registro delle imprese;
- b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

3. Qualora ai fini dell'iscrizione dell'impresa nei Registri o negli Albi di cui al comma 2 sia richiesto dalla vigente normativa il possesso di alcuni dei beni di cui al comma 1, le relative spese possono essere sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione.

4. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico-amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione, rispettivamente:

- a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
- b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

5. Qualora l'acquisto dei beni di cui al comma 1 avvenga con contratto di leasing, le relative spese sono ammissibili a contributo qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il contratto deve prevedere espressamente l'opzione di riscatto a favore dell'utilizzatore;
- b) il riscatto deve essere stato effettivamente esercitato dall'utilizzatore entro il termine di cui al comma 2.

Art. 5.

Casi di esclusione dall'ammissibilità

1. Le spese di cui all'art. 4 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:

- a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
 - 1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
 - 2) socio dell'impresa richiedente;
 - 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
 - 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
- c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'allegato A del presente Regolamento;
- d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 6.

Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 2, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 2.

2. Sono interventi ammissibili a contributo:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e successive modificazioni e integrazioni, i quali soddisfino i seguenti requisiti:

- 1) essere stati in corso alla data del 1° ottobre 2008;
- 2) essere in corso alla data di presentazione della domanda;
- 3) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro dodici mesi dal 1° ottobre 2008;


b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che soddisfino i requisiti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2):

- 1) contratto di lavoro intermittente;
- 2) contratto di inserimento;
- 3) contratto di lavoro a progetto;

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data del 1° ottobre 2008 e alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data del 1° ottobre 2008 e alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria. Ai fini del presente regolamento hanno una condizione occupazionale precaria i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano prestato la loro opera,



per un periodo complessivamente non inferiore a trentasei mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di formazione e lavoro;
- 4) contratto di inserimento;
- 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) contratto di lavoro a progetto;
- 7) contratto di lavoro interinale;
- 8) contratto di somministrazione di lavoro;
- 9) contratto di apprendistato.

4. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 3, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

5. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;

b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma 2, lettera b), numero 1);

d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

Art. 7.

Ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, è pari a:

a) euro 2.500 se riguardano disoccupati da almeno diciotto mesi ovvero soggetti a rischio di disoccupazione;

b) euro 3.000 se riguardano donne disoccupate che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

c) euro 3.000 se riguardano disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età. Il contributo è aumentato ad euro 4.500 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi una donna appartenente alla categoria medesima.

2. L'ammontare degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, è pari a:

a) euro 5.000 se riguardano disoccupati da almeno diciotto mesi ovvero soggetti a rischio di disoccupazione;

b) euro 6.000 se riguardano donne disoccupate che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

c) euro 6.000 se riguardano disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età. Il contributo è aumentato ad euro 9.000 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi una donna appartenente alla categoria medesima.

3. L'ammontare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.

4. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 3 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3;

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, ad altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3.

5. L'ammontare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 2, per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, è pari ad euro 1.500.

6. L'importo di cui al comma 5 è elevato a:

a) euro 2.500, qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data di presentazione della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

b) euro 3.000, qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

7. L'ammontare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 2, per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, è pari ad euro 3.000.

8. L'importo di cui al comma 7 è elevato a:

a) euro 5.000, qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data di presentazione della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

b) euro 6.000, qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

9. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di contributo sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.


Art. 8.

Regime di aiuto

1. Gli incentivi previsti dal presente regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;



c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea Serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007.

2. Ai sensi del comma 1, sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi previsti dal presente regolamento non sono cumulabili con quelli previsti dal Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente dall'art. 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'art. 3, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'art. 3, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 10.

Riparto delle risorse

1. Il 70 per cento delle risorse disponibili è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.

3. Il residuo 30 per cento delle risorse disponibili è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.

Capo II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 11.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente.

2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:

a) per i contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;

b) per i contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza.

3. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno.

4. Annualmente, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 15 settembre il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato.

Art. 12.

Disposizioni concernenti gli incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Le domande di contributo per gli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3.

2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il superamento dei massimali previsti rispettivamente dall'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 impedisce la concessione degli incentivi.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'art. 7, comma 9, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo.

Art. 13.


Disposizioni concernenti gli incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Le domande di contributo devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente alla trasformazione, all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:

a) i dati del lavoratore;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) la documentazione attestante il soddisfacimento da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione che si intende stabilizzare di tutti i requisiti di cui all'art. 6, commi 2 e 3;



d) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.

2. Ai fini dell'istruttoria, la Provincia può richiedere copia dei contratti idonei ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 6, comma 3.

3. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il superamento dei massimali previsti rispettivamente dall'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 impedisce la concessione degli incentivi.

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'art. 7, comma 9, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo.

Art. 14.

Disposizioni concernenti gli incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Le domande di contributo per gli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), devono, a pena di inammissibilità, soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) essere presentate entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

- 1) per le imprese, nel Registro delle imprese;
- 2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- 3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

b) fuori dalle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;

c) essere corredate da:

1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), f), h) e i). Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, della partecipazione prevalente nella nuova impresa;

2) una visura camerale dell'impresa;

3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, delle spese sostenute.

2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in

corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il superamento dei massimali previsti rispettivamente dall'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 impedisce la concessione degli incentivi.

3. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente e deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), f), h) e i);

c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla;

4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), la Provincia verifica il permanere dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d).

5. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):

a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute e quietanzate, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'art. 4, commi 3 e 4, deve avere una data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative;

b) nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 4, i soggetti beneficiari devono depositare presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

Art. 15.

Disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. La Provincia comunica al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria di cui all'art. 8, comma 1, applicabile nel caso di specie.

4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 12, comma 3, o 13, comma 4, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 14, comma 5.

5. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.



6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) o di cui all'art. 1, comma 2 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:

a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.

4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il superamento dei massimali previsti rispettivamente dall'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 impedisce la concessione degli incentivi.

5. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), l'impresa per la cui costituzione è stata presentata la domanda di contributo sia interessata da trasformazione, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) la partecipazione prevalente, individuata ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, nel capitale sociale del soggetto risultante dalla trasformazione deve essere posseduta dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che avevano presentato la domanda di contributo relativa alla costituzione dell'impresa oggetto di trasformazione;

b) il soggetto derivante dalla trasformazione deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), f), h) e i).

6. Ai fini del comma 5, il soggetto risultante dalla trasformazione presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richie-

sto il contributo entro novanta giorni dall'iscrizione dell'impresa derivante dalla trasformazione nei Registri o negli Albi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

7. La domanda di cui al comma 6 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 5.

8. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 6, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il superamento dei massimali previsti rispettivamente dall'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 17.

Revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2:

a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui agli articoli 12, comma 3, o 13, comma 4, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 12, comma 3, o 13, comma 4.

2. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente indicati, della documentazione di cui all'art. 14, comma 5, lettere a) e b).

3. Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, nella misura di cui al comma 4, i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento:

a) il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo del lavoratore;

b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;

c) la riduzione dell'orario di lavoro indicato nella domanda di contributo.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 3 si verifica dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:


a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo;

b) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25 per cento dell'ammontare del contributo;

c) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e fino al compimento del terzo anno, nella misura del 12,5 per cento dell'ammontare del contributo.

5. Comportano la revoca dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), i seguenti eventi, intervenuti entro un anno dall'erogazione dell'incentivo:

a) la cessazione dell'impresa. La revoca non ha luogo qualora l'impresa per la cui costituzione è stato erogato il contributo sia stata interessata da trasformazione e in relazione all'impresa derivante dalla trasformazione risultino soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'art. 16, comma 5;



b) il venir meno della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, avessero i requisiti di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 18.
Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al presente Regolamento con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro sono definiti termini e modalità di trasmissione da parte delle Province all'Amministrazione regionale dei dati relativi alle domande di contributo pervenute e ai provvedimenti di concessione intervenuti.

Art. 19.
Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che abbiano proceduto, a decorrere dalla data di abrogazione del Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvato con DPR n. 20 febbraio 2007, n. 033/Pres., e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, ad interventi ammissibili a contributo ai sensi del presente regolamento possono presentare alla Provincia competente le relative domande di contributo.

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ALLEGATO A

(articoli 2 e 5) - settori esclusi

Regolamento (CE) di riferimento	Codice attività	Descrizione
n. 1998/2006	05	Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
	07.1	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo)
	07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
	08.92	Estrazione di torba (tutta la classe)
	09.9	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
	20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe)
	20.6	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)
	49.4	Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (tutto il gruppo) per il solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada

Visto: Il presidente: TONDO

09R0032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2008, n. 0343/Pres.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres, concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano) emanato in attuazione della citata legge regionale;

Visto il testo del regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano»» predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2750;

Decreta:

1. È emanato il regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano»» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e favore del settore artigiano».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres, anche al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti, prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008.



Art. 2.

Modifiche all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'art. 1-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi per le iniziative di cui all'art. 5 del presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008»;

b) al comma 3 le parole «regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 800/2008».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In conformità all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'art. 5 dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.»

Art. 4.

Modifiche e integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è così modificato ed integrato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 sono esclusi dagli aiuti le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le imprese artigiane e i loro consorzi che operano nei settori sensibili elencati nell'allegato C, limitatamente ai casi in cui beneficiano della maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 4, sono esclusi dagli aiuti, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008.»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.»

Art. 5.

Modifiche e integrazioni all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è così modificato:

a) nella rubrica le parole «Reg. (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 800/2008»;

b) al comma 1 le parole «Regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 800/2008»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le iniziative di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) ed all'art. 34, comma 1, lettera b), l'acquisto di beni immateriali è ammissibile a condizione che gli stessi:

a) siano utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria del contributo;

b) siano ammortizzabili;

c) siano acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa;

d) figurino all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 800/2008, l'intensità dell'incentivo agli investimenti di cui al comma 1, lettera a) non deve superare le seguenti percentuali di equivalente sovvenzione lorda (ESL):

a) 20 per cento ESL dei costi ammissibili per le piccole imprese;

b) 10 per cento ESL dei costi ammissibili per le medie imprese.»;

c) al comma 3 le parole «di cui all'art. 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 13 del regolamento (CE) n. 800/2008»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi dell'art. 13, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, la maggiorazione di cui al comma 3 può essere concessa a condizione che l'impresa conservi l'investimento, nella zona ammessa alla deroga, per almeno cinque anni, ovvero per almeno tre anni se trattasi di PMI e, nel caso di credito agevolato, che il finanziamento assicuri una copertura massima del 75 per cento del programma di investimento.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, l'intensità dell'incentivo alle consulenze di cui al comma 1, lettera b) non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.»

Art. 6.

Integrazioni all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, sono aggiunti i seguenti:


«2-bis. Nei casi di aiuti agli investimenti e alle consulenze previsti dall'art. 5, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2, lettera c) l'impresa richiedente deve, inoltre, attestare:

a) di non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008;

b) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

2-ter. Nel caso di acquisto di beni immateriali previsti dall'art. 23, comma 1, lettera e) e dall'art. 34, comma 1, lettera b), nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2, lettera c), l'impresa richiedente deve, inoltre, attestare:

a) che i beni sono utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria del contributo;



b) che i beni sono ammortizzabili;

c) che i beni sono acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa;

d) che i beni figurano all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.».

Art. 7.

Integrazioni all'art. 106 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 106 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008, i costi ammissibili per le iniziative di cui al comma 1 corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. Non sono ammissibili programmi relativi a servizi continuativi o periodici e quelli connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità».

Art. 8.

Modifiche all'art. 120 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Al comma 4 dell'art. 120 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «in riferimento agli aiuti "de minimis" di cui all'art. 4, e nei limiti previsti dagli art. 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, in riferimento agli aiuti in esenzione di cui all'art. 5.».

Art. 9.

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 10.

Sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

Art. 11.

Modifiche all'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è così modificato:

a) nel primo paragrafo, le parole «Reg. (CE) n. 70/2001 della Commissione delle Comunità europee di data 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti alle PMI» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)»;

b) il paragrafo 6, compreso il riferimento, è soppresso.

Art. 12.

Modifiche all'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Al primo paragrafo dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, le parole «Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione delle Comunità europee di data 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti alle PMI» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009 e resta in vigore nei limiti previsti dall'art. 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2008, n. **0344/Pres.**

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto in particolare, l'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002 che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2006, n. 0421/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria) emanato in attuazione della citata legge regionale;

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»;


Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria» predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2751;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria.

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai bandi relativi ai regimi di aiuto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a favore delle imprese artigiane emanati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari.

Art. 2.

Regime di aiuto e normativa comunitaria di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi altresì in osservanza delle condizioni di cui:

a) al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

b) al regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

c) al Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007 - 2013, Obiettivo «Competitività regionale e occupazione» della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, di seguito denominato POR FESR 2007 - 2013;

d) alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)»;

e) al regolamento di attuazione del POR FESR 2007 - 2013, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 settembre 2008, n. 0238/Pres.

3. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *ricerca industriale*: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

b) *sviluppo sperimentale*:

1) *acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale*, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

2) *attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi*; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;

3) *realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali*, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

4) *aiuti alla produzione di campioni di prodotti e al collaudo di prodotti, processi e servizi*, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

c) *organismo di ricerca*: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.


2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 12/2002.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento



recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

3. Sono escluse dai benefici:

a) le imprese che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda stessa;

b) le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda stessa;

c) le imprese operanti nel settore dell'industria carboniera, della pesca e dell'acquacoltura per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), relative all'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate.

4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il progetto deve essere riferito al codice di attività artigiana effettivamente svolta dall'impresa, così come classificata secondo i codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale; a tale scopo l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda.

Capo II

INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12/2002, sono finanziabili le seguenti attività, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:

a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale, le cui attività siano riconducibili alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati progetti di ricerca;

b) la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, le cui attività siano riconducibili alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera b), di seguito denominate progetti di sviluppo;

c) la realizzazione di progetti finalizzati all'introduzione di significative innovazioni nell'organizzazione aziendale, nella distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, di seguito denominati progetti di innovazione. 2. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 12/2002, sono finanziabili le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate finalizzate all'introduzione di innovazioni al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione aziendale, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente ad iniziative avviate dopo la presentazione della stessa.

2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale per ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca; a tal fine è finanziabile un numero di ore annuo massimo pari a 2000 per il responsabile della ricerca, per ciascun ricercatore, tecnico ed altro personale ausiliario; sono altresì ammissibili le ore svolte dai titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali nonché dai soci o amministratori dell'impresa, purché regolarmente iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato *curriculum* in relazione all'attività da svolgere, nei limiti del costo orario fissato dalle tariffe di cui all'allegato A; le spese relative ai titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa sono ammissibili nei limiti del 24,50 per cento del contributo concedibile;

b) spese per la strumentazione e le attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la relativa durata; se la strumentazione e le attrezzature medesime non sono utilizzate per la durata del loro ciclo di vita nell'ambito del progetto di ricerca, tali beni sono ammessi a contributo limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente; sono inoltre ammesse le spese da sostenere per il trasporto di tali beni;

c) spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, quantificate applicando la percentuale risultante dal rapporto tra le ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente per l'intera durata del progetto; ai soli fini dell'ammissibilità delle spese generali, il totale delle ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno non può superare 180 per cento del totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente per l'intera durata del progetto stesso; tale voce comprende costi per il personale indiretto, tra cui i magazzinieri e il personale amministrativo, per un totale massimo di ore annuo pari a 600 per ciascun dipendente ed un costo orario così come indicato all'Allegato A nonché le seguenti spese per la funzionalità operativa dell'impresa: telefono, cancelleria, energia elettrica, riscaldamento e canoni di locazione immobiliare;

e) spese per materiali e forniture direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di diritti di proprietà industriale; in particolare, sono ammissibili le seguenti spese:

1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;


g) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10 per cento del costo totale del progetto ed analiticamente rieducate a consuntivo nell'ambito delle tipologie di spesa ammissibili.

3. Nella voce recuperi dello schema di domanda approvato ai sensi dell'art. 11, comma 1, sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare:

a) dall'alienazione a terzi di beni materiali ed immateriali da acquistare per la realizzazione del progetto;

b) dal parziale o completo utilizzo dei prototipi.

4. Nel caso di utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero è calcolato percentualmente sul valore del prototipo o sul valore complessivo dei suoi componenti.



5. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), valuta sia la pertinenza e la congruità all'investimento delle spese preventivate, sia l'eventuale inserimento di importi tra i recuperi non preventivati dall'impresa.

6. Per i progetti di ricerca, le attività di cui al comma 2, lettera c), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

7. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:

a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:

- consulenza gestionale;
- assistenza tecnologica;
- servizi di trasferimento di tecnologie;

consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;

b) relativamente ai servizi di supporto all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare.

8. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), relativamente alla brevettazione di prodotti propri, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonché le spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

b) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

c) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto.

9. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), è ammissibile l'acquisto di marchi, brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, a condizione che gli stessi:

a) siano utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria del contributo;

b) siano ammortizzabili;

c) siano acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa;

d) figurino all'attivo dell'impresa per almeno cinque anni.

10. Le tariffe di cui all'Allegato A possono essere aggiornate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

Spese non ammissibili

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo non sono ammissibili le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa, ed in particolare:

a) le spese connesse all'acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo;

b) le spese connesse all'acquisto e alla personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo;

c) le spese relative a beni di consumo;

d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa;

e) le parcelle per consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6, comma 2, lettera f) e all'art. 6, comma 8, lettera c), le parcelle

notarili, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile, le spese per ricerche di mercato o per politiche di marketing;

f) i canoni di manutenzione, assistenza e le spese per abbonamenti;

g) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari;

h) le spese relative a canoni di leasing ed operazioni connesse al leasing;

i) le spese per scorte;

j) gli acquisti di beni o materiali usati;

k) le spese accessorie quali l'IVA, i valori bollati e le altre imposte e tasse;

l) gli interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

m) le spese di noleggio di strumentazioni e di attrezzature specifiche;

n) le spese per certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità;

o) le spese per la redazione, la predisposizione e l'aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche.

2. Per i progetti di innovazione, non sono ammissibili le seguenti spese:

a) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari;

b) le consulenze continuative o periodiche;

c) le consulenze fiscali, le spese per consulenze legali, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile;

d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa;

e) le spese accessorie quali l'IVA, i valori bollati e le altre imposte e tasse;

f) le consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico.

3. Per le iniziative relative all'acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero di licenze o di conoscenze tecniche non brevettate, non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni materiali, le spese di royalties calcolate in percentuale al fatturato ovvero in relazione al numero di pezzi venduti nonché i costi interni.

Art. 8.

Avvio dell'iniziativa

1. Le imprese artigiane presentano le domande per accedere ai contributi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto come attestato nel diario della ricerca;

b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla documentazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo;

d) nel caso di fornitura di servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

3. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare alla Direzione centrale attività produttive, di seguito denominata ufficio competente, l'avvenuto avvio dell'iniziativa tramite dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato al modello di domanda, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.



Art. 9.

Limiti di ammissibilità della spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:

- a) per i progetti di ricerca e di sviluppo:
 - 1) 15 mila euro per le piccole e medie imprese;
 - 2) 10 mila euro per le microimprese;
- b) per i progetti per l'innovazione:
 - 1) 10 mila euro per le piccole e medie imprese;
 - 2) 5 mila euro per le microimprese.

2. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), non sono previsti limiti minimi per le spese ammissibili.

Art. 10.

Intensità dell'aiuto

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del:

- a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;
- b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.

2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensità massima dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:

a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- 2) il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri;

b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

c) per i progetti di ricerca industriale, i risultati siano oggetto di ampia diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici ovvero tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscono aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.

5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale pari al 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200 mila euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

6. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) relative alla brevettazione di prodotti propri, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 45 per cento dei costi ritenuti ammissibili per le piccole imprese e del 35 per cento per le medie imprese.

7. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), relative all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, l'agevolazione con-

siste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del:

- a) 20 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;
- b) 10 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

8. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), relative all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, realizzate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, le intensità massime di aiuto di cui al comma precedente sono pari al:

- a) 35 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;
- b) 25 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

9. Sono escluse dalle maggiorazioni nelle percentuali di aiuto di cui al comma 8 le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato B.

10. Qualora il prodotto brevettabile costituisca il risultato di un progetto già valutato positivamente nell'ambito della normativa regionale di incentivazione in materia di ricerca, l'intensità massima di aiuto corrisponde a quella già valutata ammissibile in base all'istruttoria ed al punteggio assegnato.

11. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Capo III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11.

Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte esclusivamente secondo gli schemi approvati dal Direttore centrale attività produttive, pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it, sono presentate all'ufficio competente; la domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione indicata nella nota informativa di cui all'art. 13, comma 2, viene inoltrata sia in forma cartacea che in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica: serv.artigianato@regione.fvg.it.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro i termini indicati nel bando di cui al comma 1 dell'art. 15, a pena di archiviazione; a tal fine, fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto di ricevimento della domanda; qualora le domande siano inviate a mezzo di raccomandata, ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.


3. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 2 per la presentazione all'ufficio competente.

4. L'impresa può presentare una sola domanda di contributo nell'ambito di ciascuna apertura del bando.

Art. 12.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda



e allegata alla domanda medesima, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ed attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza del contributo; ove questo sia già stato erogato, il beneficiario e l'autore della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

Art. 13.

Istruttoria delle domande

1. Ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge regionale n. 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente il contributo:

- a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo;
- f) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione del contributo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento o revoca del contributo previsti dall'art. 21.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda e sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it; nella domanda per accedere al contributo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto nonché l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 16 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiesta di documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione; è consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione decorra inutilmente; il responsabile del procedimento comunica tempestivamente l'archiviazione al richiedente.

Art. 14.

Termini per la conclusione del procedimento

1. I contributi sono concessi entro il termine di centotrentacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

2. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta, e in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione del contributo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

5. I provvedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 15.

Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 5.

2. L'elenco delle imprese ammesse a contributo viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet dell'Amministrazione regionale.

3. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione dei contributi, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria.

4. I contributi concessi alle imprese artigiane che a seguito dello sviluppo aziendale pendano la qualifica artigiana sono confermati in capo alle medesime, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti dal presente regolamento; l'eventuale rideterminazione del contributo e la conseguente restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alle disposizioni di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

5. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia nonché della regolarità contributiva, attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda; trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 16.

Criteri di valutazione e intensità di contributo

1. La valutazione delle domande tiene conto dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato C.

2. Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito al singolo progetto; sulla base dei punteggi finali attribuiti, viene stilata la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo.

3. A parità di punteggio vengono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'allegato C e, in subordine, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito dall'ufficio competente.

4. Sono ammesse a contributo le domande il cui punteggio minimo sia pari a 22.

5. Il punteggio finale attribuito al singolo progetto determina altresì l'intensità del contributo, collocando lo stesso in uno dei seguenti tre livelli di valore:

- a) livello basso: punteggio finale pari o inferiore a 45: 80 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;
- b) livello medio: punteggio finale compreso tra 46 e 65: 90 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;
- c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 66: 100 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa.

6. I punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 1) dell'allegato C e quelli di cui alle lettere da a) a d) di cui al punto 5) del medesimo allegato non sono tra loro cumulabili.

7. Le priorità ed i punteggi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della giunta regionale.



Art. 17.

Riserva di risorse finanziarie

1. È prevista nell'ambito di ciascuna apertura del bando una riserva di risorse finanziarie pari al 35 per cento delle disponibilità complessive, da destinare alle imprese che rientrano nella categoria di microimprese, secondo i parametri dimensionali di cui all'art. 4, comma 2.

2. In base all'esito dell'istruttoria delle domande presentate ed in relazione all'effettivo assorbimento di risorse sulla quota di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la deroga al limite percentuale di cui al medesimo comma, al fine di garantire il massimo grado di utilizzo delle risorse e di finanziamento dei progetti valutati positivamente.

Art. 18.

Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione del POR FESR 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 0238/Pres, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres, la percentuale di cui al comma 1 può essere ridotta in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione di Giunta regionale.

3. Possono essere altresì erogati acconti del contributo concesso, nei limiti della spesa rendicontata e con le medesime modalità di cui all'art. 19, previa presentazione di una rendicontazione pari ad almeno il 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

Capo IV

RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA

Art. 19.

Rendicontazione della spesa

1. Il termine massimo per la conclusione delle iniziative di cui all'art. 5 e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. I beneficiari concludono l'iniziativa e presentano all'ufficio competente la relativa documentazione di spesa nel termine prescritto.

2. L'eventuale proroga, debitamente ed espressamente motivata, presentata dall'impresa prima della scadenza del termine di cui al comma 1, è autorizzata dall'ufficio competente su indicazione dell'Autorità di gestione del Programma operativo regionale, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del Programma; in ogni caso, le iniziative devono essere rendicontate entro il 30 giugno 2015.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano all'ufficio competente idonea documentazione comprovante le spese sostenute, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti, da appositi elenchi riepilogativi contenenti il dettaglio di tutti i costi sostenuti e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà comprovanti i costi del personale e le spese generali, redatti secondo appositi moduli approvati dal Direttore centrale competente, pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it.

4. Non sono ammessi a rendicontazione documenti di spesa superiori a 500 euro, qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti ovvero tramite carte di credito o assegni.

5. Con riferimento ai progetti di ricerca e di sviluppo, i beneficiari presentano la seguente documentazione di spesa:

a) per il personale di ricerca di cui all'art. 6, comma 2, lettera a):

1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'elenco degli addetti alla ricerca utilizzati per il progetto e le ore lavorative dedicate da ciascuno di essi all'attività di ricerca nonché, per il personale dipendente, copia delle buste paga o documentazione equipollente; il calcolo delle spese sostenute viene effettuato mediante applicazione delle tariffe orarie forfetarie indicate nella tabella di cui all'Allegato A, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun dipendente al progetto; non sono ammesse a consuntivo variazioni superiori al dieci per cento del numero di ore ammesse a contributo per ciascun addetto;

2) un diario, redatto secondo il modello allegato al modulo per la rendicontazione, sul quale il responsabile della ricerca annota, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto, nonché una sintetica descrizione dell'attività svolta da ciascuno degli addetti e dal responsabile medesimo;

b) per le prestazioni di terzi, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata nonché copia dell'eventuale contratto stipulato;

c) per gli strumenti, attrezzature ed apparecchiature specifiche, la documentazione di spesa presentata con le modalità di cui alla lettera b); qualora la data della documentazione non coincida con quella di consegna, deve essere presentata anche idonea documentazione comprovante la consegna;

d) per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, a documentazione di spesa presentata con le modalità di cui alla lettera b);

e) per i materiali, la documentazione di spesa con le modalità di cui alla lettera b); se si tratta di materiali già esistenti presso l'impresa, la documentazione dei costi di inventario di magazzino è costituita dai buoni prelievo;

f) per le spese generali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'elenco dettagliato delle fatture comprovanti le spese sostenute.

6. Per le iniziative di cui al comma 5, l'importo dei recuperi conseguenti all'alienazione di beni materiali o immateriali, all'alienazione dell'eventuale prototipo realizzato con il progetto o allo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa beneficiaria, deve essere detratto dalle spese ammesse a contributo.


7. Per le iniziative alle quali è stata riconosciuta l'elevazione dell'intensità di aiuto di cui all'art. 10, comma 2, lettera c), i beneficiari presentano idonea documentazione comprovante l'ampia diffusione dei risultati della ricerca svolta.

8. Con riferimento ai progetti di innovazione, i beneficiari presentano la documentazione di spesa debitamente quietanzata con le modalità di cui al comma 5, lettera b) nonché copia dell'eventuale contratto stipulato.

9. Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), relative rispettivamente alla brevettazione di prodotti propri e all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, i beneficiari presentano la documentazione di spesa con le modalità di cui al comma 5, lettera b).

10. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione; è consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

11. La liquidazione dei contributi è subordinata all'accertamento della regolarità contributiva, attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).



Art. 20.
Erogazione

1. I contributi sono erogati in seguito alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto, all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 16, all'effettuazione degli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi, ed alla richiesta di documentazione integrativa.

Art. 21.
Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede ovvero è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo per inadempimento del beneficiario.

2. Il provvedimento di concessione è altresì revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) non venga trasmessa la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito relativo all'invio della stessa;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto dall'art. 19, comma 1, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 19, comma 10;

c) l'ammontare complessivo delle spese rendicontate sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;

d) non siano stati osservati i vincoli di destinazione di cui all'art. 23;

e) sia accertata la non venidicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prodotte dal beneficiario;

f) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 22, comma 2.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, viene disposta la restituzione delle somme erogate, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Capo V

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 22.
Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario del contributo è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo indicato all'atto della presentazione della domanda, come eventualmente integrato in sede di istruttoria.

2. Il beneficiario chiede all'ufficio competente la preventiva autorizzazione ad apportare eventuali variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo; non sono ammissibili le variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

3. I beneficiari concludono l'iniziativa e presentano la relativa documentazione di spesa entro il termine di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, fatta salva l'eventuale proroga autorizzata dall'ufficio competente, previa espressa e motivata richiesta presentata dall'impresa prima della scadenza del termine, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 19.

4. I beneficiari conservano in un separato dossier, fino al 31 dicembre 2020, in originale o copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali, amministrativi e contabili relativi alla concessione e alla liquidazione del contributo.

5. I beneficiari trasmettono all'ufficio competente le informazioni e i dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'iniziativa, anche successivamente alla liquidazione del contributo, con le modalità ed i termini comunicati dall'ufficio medesimo.

6. Per i progetti di innovazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), i beneficiari del contributo utilizzano l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

Art. 23.
Vincolo di destinazione

1. In capo ai beneficiari dei contributi, per cinque anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione, sono fissati i seguenti obblighi:

a) mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane, essere in attività, non essere in stato di liquidazione e non essere sottoposti ad alcuna procedura concorsuale, salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 4;

b) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e b), non alienare a qualsiasi titolo i brevetti, i marchi e i diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, acquisiti o realizzati con il progetto;

c) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), non distogliere dalla destinazione artigianale o alienare a qualsiasi titolo gli strumenti e le attrezzature utilizzati esclusivamente per il progetto di ricerca e sviluppo;

d) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), mantenere lo sfruttamento dei risultati anche nel territorio regionale.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, di cui al comma 1, il beneficiario trasmette all'ufficio competente apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro il 28 febbraio di ciascun anno per cui è fissato il suddetto vincolo, secondo il facsimile allegato al modulo per la rendicontazione.

3. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato qualora non venga osservato il vincolo di destinazione di cui al comma 1 ovvero qualora non venga trasmessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito relativo all'invio della stessa.


4. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, verificatisi prima della scadenza del vincolo di destinazione, i contributi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di artigianato e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 24.
Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 nonché ai sensi dell'art. 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l'ufficio competente può effettuare presso i beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, ferma restando la facoltà della Commissione europea e dello Stato di effettuare ulteriori controlli.

Art. 25.
Conferma dei contributi

1. Nel rispetto del pubblico interesse, i contributi possono essere confermati a cura dell'ufficio competente qualora, a fronte di un temporaneo mancato rispetto degli obblighi o dei vincoli imposti dal presente regolamento, sono motivatamente addotte cause di forza maggiore o eventi eccezionali non imputabili all'impresa beneficiaria.



Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme stabilite dalla legge regionale n. 12/2002 e dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 27.

Norma transitoria

1. Le domande di contributo presentate dal 1° ottobre 2008 a valere sul regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 dicembre 2006, n. 0421 recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria», possono essere ripresentate in sede di bando emanato ai sensi dell'art. 15, comma 1, utilizzando esclusivamente lo schema di domanda di cui all'art. 11, comma 1, nei termini fissati dal bando stesso.

2. È fatta salva la data di presentazione dell'originaria domanda di contributo, ai fini del rispetto della priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione della stessa, ai sensi dell'art. 16, comma 3.

3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 2, è fatta salva, altresì, ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute, ai sensi dell'art. 6, comma 1.

Art. 28.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 29.

Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0421/Pres di data 28 dicembre 2006 è abrogato.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha efficacia, nei limiti di cui agli artt. 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, dal 1° gennaio 2009.

(Omissis).

09R0234

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 1.

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 2 marzo 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.

3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.

4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.

5. Le aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agrituristico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

6. Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepore superiori a quelli previsti dall'art. 6 della presente legge, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato fino al 31 dicembre ad eccezione del fagiano, per il quale il termine è fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.

7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge. È facoltà del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 2.

Rapporti tra province e regioni confinanti

1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le province competenti renderanno eventualmente operanti a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.



Art. 3.

Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:

a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

tortora (*Streptopelia turtur*);
merlo (*Turdus merula*);
allodola (*Alauda arvensis*);
starna (*Perdix perdix*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
quaglia (*Coturnix coturnix*);

b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

alzavola (*Anas crecca*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
beccaccino (*Gallinago gallinago*);
canapiglia (*Anas strepera*);
cesena (*Turdus pilaris*);
codone (*Anas acuta*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*); fischione (*Anas penelope*);
folaga (*Fulica atra*);
frullino (*Limnocyptes minimus*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
gazza (*Pica pica*);
germano reale (*Anas platyrhynchos*);
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
volpe (*Vulpes vulpes*);

c) dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:

cinghiale (*Sus scrofa*);

d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo il prospetto di cui all'allegato A;

e) dal 1° novembre al 31 gennaio:

moretta (*Aythya guligula*).

2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Per il prelievo selettivo della specie cinghiale è consentito il ricorso a forme di pasturazione artificiale. Alla data del 30 novembre di ogni anno le province valutano lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale al fine di consentirne o meno la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

3. Le limitazioni di cui all'art. 33, comma 11, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e successive modificazioni, non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.

Art. 4.

Giornate e forme di caccia

1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) del presente comma fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

c) dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 della presente legge e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

4. Le province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, possono determinare l'inizio dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre, per esigenze connesse all'esercizio dell'attività agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna. Le esigenze sopraindicate dovranno essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è particolarmente prossima alla metà del mese.

5. Le province esercitano le facoltà stabilite dall'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie di cui al comma 6 del presente articolo, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.

6. Le specie cacciabili ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del presente articolo vengono individuate dalle province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.

7. Le province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

8. La caccia alla fauna migratoria di cui all'art. 36-bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

9. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.



Art. 5.

Orari venatori

1. La caccia alla fauna migratoria è consentita da un' ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un' ora dopo il tramonto. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.

2. Qualora le province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.

3. Le province individuano gli orari venatori desumendoli dalle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Carniere

1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.

2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.

3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.

4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi ad esclusione del germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono inoltre essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di quindici capi nella stagione.

5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.

Art. 7.

Addestramento dei cani da caccia

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le province possono, altresì, consentire l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia.

3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8.

4. Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

5. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.

6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

Art. 8.

Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo forestale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.

2. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.

3. È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le province possono individuare, con i propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con erba medica;

b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;

c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;

d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i frutteti specializzati;

f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.

6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.

7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

Art. 9.

*Prescrizioni valide nelle**Zone di protezione speciale (ZPS)*


1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:

a) abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*);

b) effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì ed alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni della presente legge;

d) utilizzare munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;



e) addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'art. 7 della presente legge, prima del 1° settembre;

f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS «di acque lentiche».

Art. 10.

Norme generali sul tesserino venatorio

1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agriturismo-venatoria, fuori regione, mobilità).

3. In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

4. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.

5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro il termine della giornata di caccia, ad eccezione di beccaccia e beccaccino i cui singoli capi abbattuti devono essere immediatamente annotati. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.

6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.

9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della direttiva 79/409 CEE del consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, il cacciatore dovrà inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa «caccia specie in deroga», indicando l'ATC o la sigla della provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla provincia di residenza entro il 28 febbraio.

10. In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni.

11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36-bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda «caccia in mobilità alla fauna migratoria», indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

13. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12 del presente articolo. In caso di mancata riconsegna entro il 31 marzo, oltre alla sanzione prevista all'art. 61, comma 1, lettera 1), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si applica la sanzione accessoria della sospensione del tesserino venatorio per la giornata di caccia relativa alla terza domenica del successivo mese di settembre.

14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 11.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 15 febbraio 1994, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle province ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle province, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge.»

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Le norme della presente legge, ad eccezione dell'art. 11, si applicano limitatamente alle stagioni venatorie 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012.

Art. 13.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 marzo 2009

ERRANI



SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II e III
	1 gennaio – 10 marzo	F M e F	I e II 0
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I, II e III
	1 novembre – 10 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 10 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	10 agosto – 15 settembre e 5 ottobre – 15 febbraio	M	III e IV
	5 ottobre – 10 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 10 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 1 ottobre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

09R0290

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2008, n. 66.

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 44 del 19 dicembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato «fondo», al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane di cui rispettivamente all'articolo 55 ed all'articolo 54, comma 3 della l.r. 41/2005.

2. Ai fini della presente legge, si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone. Le condizioni di non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di disabilità psicofisica e mentale. Le caratteristiche della non autosufficienza sono determinate dall'età delle persone, dalle distinzioni di genere, dai tempi e dai modi di insorgenza della disabilità.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) persegue l'obiettivo di migliorare la qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziani;

b) promuove la realizzazione di un sistema improntato alla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 e del piano sanitario e sociale integrato;

c) favorisce percorsi assistenziali che realizzano la vita indipendente e la domiciliarità.

*Capo II*COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE DEL FONDO

Art. 2.

Composizione del fondo

1. Il fondo è costituito:

a) da risorse provenienti dal fondo sanitario regionale destinate al sostegno dei servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziani, secondo le indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale;

b) da risorse provenienti dal fondo sociale regionale;



c) da risorse provenienti dal fondo nazionale per l'assistenza alle persone non autosufficienti, nonché da eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;

d) da risorse provenienti da lasciti o donazioni, compatibili con questa finalità sociosanitaria.

Art. 3.

Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto

1. Il fondo è ripartito tra le zone-distretto dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale delle società della salute di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2008, n. 60, facendo riferimento ai seguenti criteri generali:

a) indicatori di carattere demografico;

b) indicatori relativi all'incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza

c) indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Una quota pari al 10 per cento del fondo è finalizzata a sostenere lo sviluppo omogeneo del sistema in ambito regionale con particolare riferimento ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccolo comuni in situazione di disagio.

3. Le risorse attribuite ai sensi del comma 1 sono trasferite con vincolo di destinazione alle società della salute e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.

4. Nelle aree territoriali dove non è costituita la società della salute, le risorse derivanti dal fondo sono assegnate, con vincolo di destinazione, all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base delle indicazioni della conferenza zonale dei sindaci, e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.

5. Nelle aree di cui al comma 4, la conferenza zonale dei sindaci, in accordo con l'azienda unità sanitaria locale, può assegnare le risorse derivanti dal fondo ad altri soggetti ai quali, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è stata attribuita la gestione associata dei servizi e l'esercizio associato delle funzioni.

Art. 4.

Concorso finanziario dei comuni

1. comuni concorrono al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 con risorse proprie, indicate nei patti interistituzionali sottoscritti, secondo modalità definite dalla conferenza regionale delle società della salute di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005; tali patti definiscono, in particolare, l'apporto finanziario degli enti locali al fondo di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il concorso finanziario dei comuni all'alimentazione del fondo non può in ogni caso essere inferiore alla spesa storica sostenuta a titolo di assistenza ai non autosufficienti risultante dai bilanci al 31 dicembre 2007 approvati a norma di legge.

Art. 5.

Aggiornamento del fondo

Al fine di garantire la sostenibilità del sistema e di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione del fondo, la Giunta regionale, con riferimento alle previsioni finanziarie contenute nel bilancio, aggiorna annualmente il quadro delle risorse destinate alla non auto-

sufficienza nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità all'articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

Capo III

INTERVENTI FINANZIATI TRAMITE IL FONDO

Art. 6.

Programmazione degli interventi

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale indica le procedure di accesso e di presa in carico delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, come definite dall'art. 1, comma 2.

Art. 7.

Tipologie delle prestazioni

1. Le prestazioni a carico del fondo sono erogate alle persone non autosufficienti, disabili e anziane entro i limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge utilizzando il sistema dei servizi socio-sanitari territoriali e sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente.

2. Le risorse del fondo sono destinate all'erogazione delle prestazioni previste dal piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all'art. 12, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) interventi domiciliare sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico;

b) interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per l'acquisto di servizi per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;

c) inserimenti in strutture semiresidenziali;

d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;

e) inserimenti permanenti in residenza.

3. Le prestazioni, di cui al comma 2 sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo, secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale.

Art. 8.

Destinatari delle prestazioni

1. Sono destinatari delle prestazioni a carico del fondo coloro che:

a) sono residenti nel territorio regionale;

b) si trovano nella condizione di non autosufficienza con un alto indice di gravità accertato sulla base della valutazione effettuata dall'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all'art. 11;

oppure

c) sono stati riconosciuti disabili in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).



Capo IV

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI TRAMITE IL FONDO

Art. 9.

Segnalazione del bisogno

La procedura per la valutazione della non autosufficienza è attivata dall'interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. 41/2005, tramite la presentazione di una istanza, contenente la segnalazione del bisogno, ai presidi di cui al successivo art. 10, comma 1 nelle zone-distretto di residenza della persona non autosufficiente.

Art. 10.

Il governo dell'accesso

1. A livello zonale, anche in relazione a particolari caratteristiche del territorio, sono istituiti presidi, denominati «punti insieme» che assicurano l'accoglienza e l'informazione alla persona che richiede la valutazione di non autosufficienza. I punti insieme assicurano, altresì, che entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 9, la UVM presenti la risposta assistenziale ritenuta appropriata e la condivida con la persona interessata ed i suoi familiari.

2. Il responsabile di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dall'art. 64, commi 4 e 5 della l.r. 40/2005, assicura il governo dell'accesso, il coordinamento dei punti insieme e della UVM. il responsabile di zona garantisce, in particolare:

- a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
- b) la presa in carico della persona interessata;
- c) la gestione integrata delle risorse;
- d) la continuità assistenziale;
- e) il coordinamento dell'attività dei punti insieme e della UVM;
- f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
- g) la nomina del responsabile del PAP mediante l'individuazione della figura professionale sulla base delle caratteristiche del bisogno prevalente; tale figura ha il compito di seguire l'attuazione del PAP e di essere il referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari.

Art. 11.

Unità di valutazione multidisciplinare

1. L'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) è un'articolazione operativa della zona-distretto ed è composta da:

- a) un medico di distretto;
- b) un assistente sociale;
- c) un infermiere professionale.

2. La UVM è di volta in volta integrata dal medico di medicina generale della persona sottoposta a valutazione; la UVM, in relazione ai casi in esame, è inoltre integrata dalle professionalità specialistiche, sociali e sanitarie, e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari; la UVM può ascoltare, su richiesta, le persone oggetto della valutazione o i loro familiari e riceverne memorie scritte.

La UVM è costituita con atto del responsabile di zona di cui all'art. 10, comma 2, sulla base delle competenze previste dall'articolo 64 della l.r. 40/2005. Il coordinamento della UVM è assegnato dal responsabile di zona ad uno dei membri della UVM stessa.

In ogni zona-distretto è costituita una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali.

La UVM svolge le seguenti funzioni:

- a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
- b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo;
- c) definisce il PAP di cui all'art. 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate, omiciliari, semiresidenziali e residenziali;
- d) individua l'indice di gravità del bisogno; condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla prestazione dell'istanza di cui all'art. 9 il tempo massimo per l'erogazione della prestazione;
- e) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procede, nei casi previsti, all'eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.

Art. 12.

Progetto di assistenza personalizzato

1. Il progetto di assistenza personalizzato (PAP), elaborato dalla UVM, per i soggetti indicati dall'art. 8, contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente, disabile e anziana e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno di cui all'art. 13, comma 2.

2. Nella elaborazione del PAP, la UVM si pone l'obiettivo di una condivisione dei contenuti del progetto con la persona assistita ed i suoi familiari, valutando possibili offerte di prestazioni alternative.

3. Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste nel PAP entro il termine di cui all'art. 11, comma 5, lettera e), la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa entro novanta giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste nel PAP.

Art. 13.

Determinazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni


1. La valutazione multidimensionale della non autosufficienza è finalizzata ad individuare i livelli di gravità della persona non autosufficiente, disabile e anziana ed a determinare le prestazioni appropriate da erogare.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, con riferimento alle aree di bisogno individuate dalla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF) approvata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sulla base dei seguenti criteri:

- a) stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico, al bisogno infermieristico;
- b) condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del comportamento ed ai disturbi dell'umore;
- c) situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa ed al livello di copertura assistenziale quotidiano.

3. La procedura di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) valutazione della condizione di non autosufficienza, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al fondo e di orientare la scelta verso il percorso assistenziale domiciliare, semiresidenziale o residenziale;
- b) individuazione del livello di gravità del bisogno;



c) progettazione del percorso assistenziale appropriato tenendo anche conto delle aspirazioni di vita della persona interessata e definizione delle corrispondenti quote di risorse destinate al finanziamento delle prestazioni.

4. Gli indici di valutazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni sono determinati dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

Art. 14.

Modalità di compartecipazione al costo della prestazione

1. Fatto salvo il principio dell'accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di con partecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli differenziati di reddito e patrimoniali definiti da apposito atto regionale di indirizzo, tenendo conto dei principi in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Nelle more della definizione e del finanziamento dei LIVEAS, l'atto di indirizzo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti criteri generali:

a) nel caso di prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE;

b) nel caso di prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza;

c) nel caso di cui alla lettera b) la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado;

d) in relazione alle diverse fasce di reddito definite, e nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, si prevedono ipotesi di esenzione totale, di esenzione parziale e di non esenzione dalla compartecipazione;

e) al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, si prevede la graduale erogazione delle prestazioni economiche in relazione alle risorse progressivamente disponibili;

f) si ammette la facoltà delle amministrazioni competenti di elevare le soglie di esenzione corrispondenti alle fasce di reddito di cui alla lettera d).

3. Resta salva la facoltà per gli enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento.

Capo V

STRUMENTI A SUPPORTO DEL FONDO

Art. 15.

Strumenti di partecipazione

1. La partecipazione delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti alla valutazione del sistema dei servizi sociosanitari per la persona non autosufficiente, disabile e anziana, condizione di qualità per la realizzazione del sistema stesso, è assicurata attraverso:

a) la commissione per le politiche sociali di cui all'art. 62 della l.r. 41/2005;

b) le consulte di zona-distretto delle società della salute, ove costituite.

Art. 16.

Monitoraggio sulla gestione del fondo

1. La competente struttura della Giunta regionale esercita le funzioni di monitoraggio sulla gestione del fondo verificando, in particolare:

a) le condizioni di sostenibilità finanziaria del fondo alla luce delle dinamiche demografiche, della ricognizione della domanda, e dei costi unitari delle prestazioni;

b) le eventuali difformità nell'applicazione delle procedure e delle modalità di intervento adottate nelle zone-distretto;

c) le modalità di gestione integrata del fondo;

d) il soddisfacimento del debito informativo delle zone-distretto verso la Regione.

Art. 17.

Sistema informativo

1. La Giunta regionale, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e l'efficace gestione del fondo, attiva, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), un flusso informativo regionale sulla non autosufficienza nell'ambito dei sistemi informativi gestionali territoriali in forma integrata.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, ed in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 41 della l.r. 41/2005, il debito informativo che deve essere soddisfatto dalle zone-distretto.

3. La Giunta regionale provvede a modificare i criteri di ripartizione del fondo qualora il debito informativo non sia soddisfatto nei tempi e nelle modalità previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Le risorse per la costituzione del fondo, determinate ai sensi dell'art. 2 dal piano sanitario regionale e dal piano integrato sociale regionale, nonché quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), sono allocate sull'unità previsionale di base (UPB) 235 «Interventi per la non autosufficienza - Spese correnti» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 16 e 17 della presente legge, stimati in € 43.000,00 per l'anno 2008 ed € 210.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse della UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010.

Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:


Anno 2008

In diminuzione:

UPB 235 «Interventi per la non autosufficienza - Spese correnti», per euro 43.000,00;

In aumento:

UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per euro 43.000,00.



Anno 2009

In diminuzione:

UPB 235 "Interventi per la non autosufficienza -Spese correnti", per euro 210.000,00.

In aumento:

UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale -Spese correnti", per euro 210.000,00.

Anno 2010

In diminuzione:

UPB 235 "Interventi per la non autosufficienza -Spese correnti", per euro 210.000,00.

In aumento:

UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale -Spese correnti", per euro 210.000,00.

Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19.

Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la programmazione degli interventi destinati al sostegno delle persone non autosufficienti, disabili e anziane è disciplinata con apposita modifica al piano integrato sociale regionale 2007 - 2010. La proposta di modifica del piano contiene in particolare gli indici di valutazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 4 e la definizione di termini e modalità per l'assolvimento del debito informativo di cui all'articolo 17, comma 3. Restano fermi gli interventi a favore degli anziani a rischio fragilità previsti dal piano sanitario regionale 2008-2010. La proposta di modifica del piano integrato sociale regionale 2007-2010 è presentata dalla Giunta regionale del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle persone non autosufficienti anziane ed entro il 31 dicembre 2009 con riferimento alle persone non autosufficienti disabili minori, adolescenti e adulte.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, si applicano anche alle società della salute già costituite, nelle more dell'adeguamento previsto dall'art. 142 bis della l.r. 40/2005. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, il processo di costituzione della società della salute sia in corso, la competente conferenza zonale dei sindaci individua il soggetto pubblico al quale assegnare il fondo sino alla conclusione del processo stesso.

3. L'atto di indirizzo di cui all'art. 14, comma 1, è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha applicazione sino alla definizione dei LIVEAS e del loro relativo finanziamento.

4. I comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, uniformano i propri regolamenti e le altre disposizioni in materia ai contenuti dell'atto di indirizzo.

Art. 20.

Clausola valutativa

1. Entro novanta giorni dalla conclusione di ogni esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 2009, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, contenente in particolare le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa;

b) l'ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra le zone-distretto;

c) il livello di estensione territoriale dei presidi previsti dalla legge, quali i punti insieme e le UVM;

d) gli esiti dell'applicazione dei nuovi criteri per la compartecipazione economica e per l'individuazione dei livelli di gravità del bisogno;

e) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale previsti dall'art. 10, comma 1, e dall'art. 12, comma 3;

f) i risultati raggiunti in merito all'incremento del numero delle persone assistite.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 dicembre 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008.

09R0034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 dicembre 2008, n. 65/R.

Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 44 del 19 dicembre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Visto il regolamento regionale approvato con proprio Decreto 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti regionali in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e successive modificazioni);

Visto il regolamento regionale 15 novembre 2000, n. 8 «Regolamento per la gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano» che prevede analitiche modalità gestionali per la «popolazione di cervo originata dalla reintroduzioni effettuate nell'attuale Riserva Naturale dell'Acquerino e comunque nella porzione appenninica ricadente nelle province di Bologna, Pistoia, Prato e Firenze nella quale risulti accertata la presenza della specie (Area Cervo Appennino Tosco-Emiliano A.C.A.T.E.)»;

Ritenuto opportuno abrogare il suddetto regolamento dato che la situazione attuale non corrisponde più a quella esistente al momento



della sua approvazione in quanto oggi esistono ulteriori popolazioni di cervo da gestire a livello regionale e interregionale;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 ottobre 2008, n. 2 adottata previa acquisizione del parere del Comitato tecnico per la programmazione e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Dato atto del parere espresso dalla 2ª Commissione consiliare, riunita nella seduta del 19 novembre 2008;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 13 novembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2008, n. 1050, che approva il Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.

2. La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni, nonostante le suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato.

Art. 2.

Comprensorio

1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente.

2. I confini dei comprensori sono definiti su indicazione della commissione tecnica di cui all'art. 5.

3. I comprensori sono suddivisi in distretti di gestione che rappresentano la base minima territoriale per una razionale attività gestionale compreso il prelievo.

Art. 3.

Organi di gestione

1. Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione di coordinamento e una commissione tecnica.

Art. 4.

Commissione di coordinamento

La commissione di coordinamento viene nominata dalla Regione con provvedimento del dirigente responsabile del settore competente in materia. Nella commissione di coordinamento sono rappresentate le regioni, le province interessate territorialmente, gli enti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel territorio, gli ambiti territoriale di caccia (ATC) interessati territorialmente e l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. La commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e può richiedere, ove e quando ne ravvisi la necessità, la partecipazione soggetti interessati a determinati aspetti gestionali.

La commissione inoltre può chiedere alle organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attività agricole.

3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti:

a) fornire alla commissione tecnica gli indirizzi per la predisposizione del piano poliennale di gestione e del programma annuale operativo, tenuto conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e provinciali;

b) adottare il piano poliennale di gestione che viene recepito dalle province nel proprio piano faunistico-venatorio provinciale.

Art. 5.

Commissione tecnica

La commissione tecnica è composta da un tecnico faunistico di comprovata esperienza nella gestione del cervo nominato da ciascuna delle province ricadenti nel comprensorio di gestione, sentiti gli ATC, e da un rappresentante dell'ISPRA. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione può nominare un proprio tecnico.

2. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all'elaborazione dei dati.

3. La Commissione tecnica ha il compito di:

a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione;

b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato dalle province;

c) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;

d) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;

e) consegnare alla commissione di coordinamento una relazione annuale sull'attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle problematiche riscontrate.

Art. 6.

Strumenti di gestione delle popolazioni

Gli strumenti di gestione delle popolazioni di cervo appenninico sono il piano poliennale di gestione e il programma annuale operativo.

2. Il piano poliennale di gestione è lo strumento di programmazione per la gestione faunistico-venatoria nell'ambito di ciascun comprensorio.

3. Il programma annuale operativo è lo strumento che indica le attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano poliennale di gestione.


Art. 7.

Piano poliennale di gestione

1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un piano poliennale di gestione.

2. Nel piano poliennale di gestione sono definiti:

a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvopastorali;



b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;

c) l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria nel comprensorio tenuto conto dei regolamenti provinciali.

Art. 8.

Programma annuale operative

1. La commissione tecnica, sulla base dei contenuti del piano poliennale di gestione e della relazione annuale relativa all'attività svolta, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e delle problematiche riscontrate, propone il programma annuale operativo alla commissione di coordinamento che ne valuta la corrispondenza al piano poliennale di gestione.

2. Il programma annuale operativo contiene:

a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento dell'areale riproduttivo e annuale della popolazione;

b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola provincia e di dimensione sub-provinciale;

c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;

d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;

e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attività antropiche ivi compresi i dati relativi agli incidenti stradali;

f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti di gestione;

g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;

h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;

i) gli eventuali interventi di cattura.

3. Nel programma annuale operativo vengono individuati, d'intesa con gli ATC, i soggetti responsabili delle attività previste nonché definiti le modalità e i tempi per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 9.

Organizzazione del prelievo

1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato secondo le modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e alle operazioni ad esso collegate ed è organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.

2. Il prelievo è ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali.

3. Il prelievo è organizzato dall'ATC ed è ripartito, tenuto conto dell'unitarietà del comprensorio, tra i distretti di gestione sulla base della superficie e della consistenza numerica di cervi presente nei distretti stessi.

4. Nell'ambito di ciascuna provincia sono individuati dall'ATC punti di raccolta e controllo finalizzati agli accertamenti della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto e ai rilevamenti biometrici e sanitari. Nei punti di controllo operano rilevatori biometrici addetti al controllo dei capi abbattuti.

5. La gestione faunistico venatoria si basa sull'attività dei cacciatori di cervo abilitati da ciascuna provincia previo superamento di apposito esame svolto in forma scritta, orale e pratica. Le province garantiscono lo svolgimento di almeno una sessione d'esame all'anno e ammettono agli esami i cacciatori residenti in Toscana. Il programma di esame, le modalità di svolgimento e i criteri di selezione dei candidati sono stabiliti dalla provincia secondo le indicazioni formulate dall'ISPRA.

6. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo appenninico può iscriversi ad un solo distretto di gestione regionale.

7. Alla gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico possono partecipare anche i conduttori di cane da traccia abilitati secondo le rispettive norme regionali e provinciali.

8. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I comitati di gestione degli ATC possono prevedere un contributo commisurato alle spese di gestione ed organizzazione.

Art. 10.

Distribuzione dei prelievi nelle aziende faunistico-venatorie

1. L'assegnazione di una quota di capi da prelevare alle aziende faunistico-venatorie rientra nel piano di prelievo del distretto in cui ricade l'azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste per il distretto stesso come censimenti, miglioramenti ambientali, verifica dei capi abbattuti.

2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel distretto di gestione.

Art. 11.

Modalità di prelievo

1. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri, ovvero 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Il regolamento 15 novembre 2000, n. 8 (Regolamento per la gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano) è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 2008

MARTINI

ESTREMI DEI LAVORATORI PREPARATORI

Decisione della Giunta regionale 27 ottobre 2008, n. 2 di approvazione dello schema di regolamento.

Parere della 2ª Commissione consiliare del 19 dicembre 2008.

Deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2008, n. 1050 di approvazione del regolamento.

09R0033



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

*(Pubblicato nel 3° Supplemento al Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 6 del 12 febbraio 2009)*

Si rettifica che nella legge regionale in oggetto, pubblicata nel supplemento al *Bollettino ufficiale* n. 4 del 29 gennaio 2009, all'art. 24 (Obblighi di segnalazione sulle piste), comma 15, il riferimento «di cui al comma 3» deve correttamente intendersi «di cui al comma 8»; all'art. 47 (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni), commi 5 e 6, le parole «per i soggetti di cui all'art. 4» sono da intendersi «per i soggetti gestori delle aree di cui all'art. 4»; all'art. 49 (Disposizioni transitorie), comma 1, le parole «Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'art. 4, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'art. 13», sono da intendersi «Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'art. 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'art. 14.».

09R0266

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-025) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 6 2 7 *

€ 3,00

